



Comune di Mariana Mantovana
Provincia di Mantova

N. 34 di R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore 19:00 nell'apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

All'appello risultano presenti i Consiglieri:

		Carica	Presente	Assente
ANGELO	ROSA	SINDACO	Presente	
ALAN	BOSCAINI	VICE SINDACO	Presente	
ARIANNA	SPAZZINI	CONSIGLIERE	Presente	
PASQUALE	PANARIELLO	CONSIGLIERE	Presente	
DAVIDE	VALSECCHI	CONSIGLIERE	Presente	
ROBERTO	DALLA VALLE	CONSIGLIERE	Presente	
MAURIZIO	CORCIULO	CONSIGLIERE	Presente	
GIUSEPPE	MAGNANI	CONSIGLIERE	Presente	
MARIA ROSA	GABELLA	CONSIGLIERE	Presente	
DAVIDE	FERRARI	CONSIGLIERE	Assente	
ANDREA	TARASCHI	CONSIGLIERE	Assente	
			Presenti 9	Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Avv. PAOLO COPPOLA.

Assume la Presidenza il Sindaco, ANGELO ROSA.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare sul seguente

OGGETTO

**ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO
REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.**



Comune di Mariana Mantovana

Provincia di Mantova

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto e cede la parola al Segretario che illustra brevemente il punto spiegandone ragioni e finalità al Consiglio.

Il Sindaco giudica molto positivamente l'istituzione di un registro a tutela della bigenitorialità e non registrandosi interventi, pone in votazione il punto.

PREMESSO che per *Bigenitorialità* si intende *“il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustificano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio”*, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;*

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”* che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita *“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”*;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di



Comune di Mariana Mantovana

Provincia di Mantova

vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Commessaggio promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore
- Gli art. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 01.09.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

VISTO il parere favorevole, reso nel corso dell'istruttoria della presente deliberazione, dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

1. di istituire nel Comune di Mariana Mantovana il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;
2. di adottare il "*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

Successivamente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di porre in essere le necessarie attività,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



Comune di Mariana Mantovana
Provincia di Mantova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 35

ORGANO DELIBERANTE: **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO
REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.**

Mariana Mantovana, lì 24-11-2018

Il Proponente
F.to Salvatore Arcuti

SCHEDA PARERI: art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica riscontrata nell'istruttoria dell'atto proposto all'esame del Consiglio Comunale

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Arcuti



Comune di Mariana Mantovana
Provincia di Mantova

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to ANGELO ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PAOLO COPPOLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)

N. **34** R.D.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **04-12-2018** all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PAOLO COPPOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 il **14-12-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PAOLO COPPOLA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. PAOLO COPPOLA